



REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale delle Gabelle

Num.  $\frac{40477}{6528}$

Divisione II

**Oggetto.**

Costituzione dei Consorzi volontari di Comuni aperti per l'abbuonamento alla riscossione dei dazi di consumo durante il quinquennio 1876-1880.

Firenze, addì 5 luglio 1875.

Scadendo colla fine del volgente anno tutti i contratti di abbuonamento e di appalto conchiusi per il quinquennio 1871-75, scadono anche quelli coi Consorzi volontari di Comuni aperti, stipulati in base al disposto dall'articolo 1° dell'Allegato L alla Legge delli 11 agosto 1870, n. 5784.

Per tale fatto i Comuni che attualmente sono consorziati rimangono liberi di ricostituirsi in consorzio o di rinunciare alla riscossione dei dazi di consumo a far tempo dal 1° gennaio 1876.

Le Intendenze di finanza vorranno pertanto comunicare subito a tutti i Comuni aperti della Provincia un esemplare della presente circolare indicando a ciascuno

*Alle Regie Prefetture ed alle Intendenze di finanza.*

il canone annuo attribuitogli, desumendo tale indicazione dallo elenco che con altra nota verrà trasmesso da questo Ministero.

Le Prefetture poi sono pregate di provvedere di urgenza per l'autorizzazione ai detti Comuni di convocare in via straordinaria i Consigli comunali. In tal riunione essi potranno, ove lo credano, conferire alle rispettive Giunte le più ampie facoltà: 1° per trattare e conchiudere la formazione dei Consorzi, 2° per delegare a quello dei Comuni consorziati che dal signor Prefetto sarà prescelto, la rappresentanza per accettare il canone stabilito dal Governo per l'abbuonamento alla riscossione dei dazi di consumo.

All'oggetto si dichiara:

1. Che i Consorzi volontari di Comuni aperti non possono essere costituiti che fra Comuni contigui ovvero sia uniti in assoluta continuazione topografica senza essere interrotti da territorio di qualsiasi altro Comune che non formi parte del Consorzio, ed inoltre che la popolazione complessiva del Consorzio non deve essere inferiore a 10,000 abitanti sulla base del censimento eseguito il 31 dicembre 1871.

2. Che la formazione dei Consorzi deve essere approvata dalle Prefetture previo avviso delle Intendenze di finanza, e che nel decreto di approvazione da emettersi in base alla stessa formula approvata con la circolare a stampa del 24 aprile 1870, n. 57831-4404, deve essere indicato quale dei Co-